

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
(Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 14.12.1995-Legge 11.11.95 n. 584)

Art. 1- Scopo e campo di applicazione

Con il presente regolamento l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" di SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) s'impegna a:

1. Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche, Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa
2. Promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa (POF) di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse.
3. Dare visibilità alla politica sul fumo adottata attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'istituzione, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Lgs 81/08.

L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n.584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto, nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala professori, sale per riunioni, area di attesa, bagni.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

1. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
2. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 5 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, e dall'art.10 L.689/1981, come modificato dall'art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2.200,00.

I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'art.16 della L.n.689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di sanzione relativa al divieto di fumo è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a €55,00. Nel caso in cui la violazione sia connessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 110,00.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto deliberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione alla locale Agenzia delle entrate, delle imposte e delle tasse utilizzando l'apposito modello F23 o il bollettino di conto corrente postale completo della causale di versamento (violazione divieto di fumo).

Art. 7 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

La compilazione del verbale va previamente proceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.